

Sentenza del 16 luglio 2021 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

L'art. 2393-*bis* c.c., attribuendo alla minoranza qualificata dei soci di s.p.a. la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede al contempo (al 3° comma) la necessaria partecipazione della società al giudizio promosso dai soci, nel quale la società (destinataria degli effetti dell'eventuale provvedimento favorevole), assumendo la veste di attore in senso sostanziale, deve essere rappresentata da un curatore speciale, non potendo la stessa essere rappresentata dal medesimo soggetto convenuto quale (preteso) responsabile (conf. Cass. n. 10936/2016).

La responsabilità verso la società degli amministratori di una società per azioni, prevista e disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c., trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, mentre il danno risarcibile deve essere causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente, sotto il duplice

profilo del danno
emergente e del lucro cessante (Cass. n. 10488/1998).

Con riferimento alla insindacabilità
delle scelte gestorie degli amministratori sotto il profilo
della mera
opportunità economica, occorre segnalare che
all'amministratore di una società
non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art.
2392 c.c.,
di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista
economico, dal momento
che una simile valutazione, attenendo alla discrezionalità
imprenditoriale, non
può essere fonte di responsabilità contrattuale nei confronti
della società, ma
può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca
dell'amministratore. Ne
consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore
nell'adempimento
del proprio mandato non può mai investire le scelte di
gestione (o le modalità
e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle
cautele, verifiche
e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta
di quel tipo,
operata in quelle circostanze e con quelle modalità (conf.
Cass. n. 3652/1997, Cass.
n. 15470/2017).

Con particolare riferimento alla
necessità di allegare il compimento di specifici atti di *mala
gestio* e le
specifiche conseguenze lesive, legate a tali condotte da un
nesso di causalità
giuridicamente rilevante, il corretto esercizio dell'azione
sociale di

responsabilità nei confronti degli amministratori, pretesi responsabili, esige la chiara allegazione: a) della(e) condotta(e) contraria(e) ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto; b) del danno patito dalla società; c) del nesso causale tra condotta(e) e danno (conf. Cass. n. 23180/2006).

Principi espressi nel procedimento

promosso ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. da due soci di minoranza di una s.p.a. che lamentavano d'avere, in tale veste, inutilmente tentato di contrastare le scelte gestorie degli amministratori, asseritamente spesso viziate da situazioni di palese conflitto di interesse e che avevano condotto la società, un tempo florida, ad un irreversibile stato di crisi, affrontato dagli amministratori in modo palesemente inadeguato. In particolare, gli amministratori avrebbero dapprima fatto ricorso ad un piano di risanamento attestato ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f., non andato a buon fine; successivamente tentato, sempre con esito negativo, il perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.; e, infine, presentato una proposta di concordato con "continuità indiretta", il quale, nonostante l'esito sostanzialmente positivo, avrebbe comportato il definitivo trasferimento dell'azienda ad un imprenditore terzo ed il completo azzeramento del patrimonio sociale, destinato alla soddisfazione parziale dei creditori. Il tribunale, in

conformità all'indirizzo della Suprema Corte ha rigettato le domande sottolineando che gli attori si erano limitati ad allegare genericamente il compimento di atti di mala gestio senza però fornire un'adeguata esposizione del nesso causale fra alcune delle condotte addebitate agli amministratori ed il danno patito dalla società.

Il Tribunale ha avuto modo di confermare la insindacabilità nel merito delle scelte gestorie degli amministratori, sottolineando in particolare che le iniziative adottate per contrastare lo stato di crisi in cui versava la società erano esenti da censure, avendo gli amministratori fatto ricorso a professionisti qualificati e a strumenti leciti, contemplati dall'ordinamento, che non presentavano elementi di abusività e che avevano consentito di mantenere il presupposto della continuità aziendale, che sarebbe stata altrimenti irrimediabilmente compromessa.

[Sent. 16.07.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 7 agosto 2020 –

Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 c.c. e 2394 c.c. (o, per la s.r.l., artt. 2476, co. 3, e 2476, co. 6, c.c.), pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente, confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente da parte del curatore.

In punto di prescrizione, la disciplina applicabile a detta azione si atteggia in modo differente a seconda dei presupposti operativi evocati: pur essendo comunque quinquennale il termine prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., il *dies a quo* è differente a seconda che il curatore abbia agito con la legittimazione processuale ex art. 146 l. fall. nell'esercizio: a) dell'azione sociale di responsabilità, oppure b) dell'azione di responsabilità esperibile da parte dei creditori.

In tal senso, il termine di prescrizione decorrerà quindi:

a) per l'azione sociale, dal momento in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si verifichi il danno alla società; il *dies a quo*, pertanto, può essere posteriore non solo a quello in cui si sia verificato l'inadempimento, ma anche a quello in cui amministratori e sindaci siano cessati dalla carica (ferma la sospensione del termine, quanto agli amministratori, durante lo svolgimento dell'incarico ex art. 2941, n. 7, c.c.);

b) per l'azione dei creditori sociali, dal momento – che può essere anteriore o coincidente con la dichiarazione del

fallimento – in cui gli stessi siano stati in grado “*di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società*” (conf. Cass. n. 9619/2009, n. 20476/2008, n. 941/2005). In ragione dell’onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quodi* decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all’amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale (conf. Cass. n. 13378/2014). La relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (conf. Cass. n. 20476/2008), deve pur sempre avere ad oggetto “*fatti sintomatici di assoluta evidenza* (indicati da Cass. n. 8516/2009 nella chiusura della sede sociale, nell’assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), *nell’ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa*” (conf. Cass. n. 24715/2015).

Sussiste la responsabilità dell’amministratore unico laddove, all’esito della perizia, risulti dimostrato che il medesimo abbia redatto i bilanci in modo errato, di fatto occultando l’intervenuta erosione del capitale sociale, ed abbia omesso di adottare i provvedimenti di cui all’art. 2482-ter c.c., proseguendo indebitamente l’attività d’impresa, aggravando così il dissesto.

In tal caso, sussiste altresì la responsabilità solidale del collegio sindacale, inadempiente rispetto agli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c., avendo lo stesso omesso di rilevare le predette violazioni gestorie e non avendo reagito adeguatamente di fronte agli illeciti amministrativi posti in essere dall’amministratore unico, essendosi limitato

soltanto a prospettare, in modo incompleto, la sussistenza di alcune criticità nella gestione della società poi fallita.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai fini della liquidazione del danno è necessario evidenziare che il pregiudizio arrecato alla società ed ai creditori sociali deve essere calcolato, in conformità all'art. 2486, co. 3, c.c., come di recente modificato, attraverso il criterio dei cc.dd. "netti patrimoniali", ossia nella differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica gestoria o a quella di apertura della procedura concorsuale, da un lato, ed il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dall'altro, una volta detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità.

In tema di responsabilità dei sindaci nei confronti della società, non può trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal sindaco nei confronti dell'assicurazione laddove la richiesta di risarcimento formulata dal sindaco sia pervenuta all'assicurazione soltanto quando la polizza aveva cessato la sua validità ed efficacia e la maggiorazione del premio prevista dal regolamento negoziale per l'estensione postuma illimitata della garanzia – riconducibile al modello "on claims made basis" – non sia mai stata corrisposta.

Principi espressi nel giudizio promosso dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata ex artt. 2393 c.c., 2407 c.c. e 146 l. fall. contro l'ex amministratore unico e gli ex componenti del collegio sindacale della società, poi fallita, a fronte del compimento di atti di mala gestio da parte dell'amministratore unico, nonché l'omessa adeguata vigilanza da parte dei componenti dell'organo collegiale.

[Sent. 7.8.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 22 maggio 2019 – Presidente: dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: dott. Davide Scaffidi

L'inadempimento degli obblighi gestionali posti in capo agli amministratori di una società di capitali può avere ad oggetto lo svolgimento dell'attività gestionale o di parte di essa, ossia ben può riferirsi ad una serie coordinata di atti legati tra loro da una funzione unitaria. Pertanto, anche la violazione del dovere di tenere la contabilità, in determinate circostanze, non può essere considerata avulsa da altri comportamenti illeciti, i quali per l'appunto hanno materialmente prodotto l'evento dannoso; in questa prospettiva, la violazione inerente la contabilità sociale assume una connotazione strumentale rispetto ad atti illeciti pregiudizievoli nel senso che la scorretta o mancata redazione contabile risulta funzionale ad occultare gli atti dannosi di *mala gestio*.

Sotto il profilo dell'onere probatorio, non si può pretendere dalla parte che si lamenta del danno subito per inadempimento degli obblighi gestionali di rappresentare compiutamente in giudizio avvenimenti gestionali di cui non ha – né può avere avuto – conoscenza a causa di un'attività di occultamento riconducibile agli amministratori. Diversamente ragionando, si finirebbe per attribuire indebitamente un valore esimente alla circostanza della mancata predisposizione di scritture contabili, imputabile a quegli amministratori che con la loro condotta omissiva hanno di fatto ostacolato una più agevole ricostruzione del nesso eziologico tra comportamento

commissivo illecito e pregiudizio effettivamente subito arrecato a società e creditori sociali.

Gli obblighi di provvedere alla regolare tenuta delle scritture contabili e di attivarsi, in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-bis c.c. incombe su ciascuno dei membri dell'organo gestorio, se plurisoggettivo, i quali sono tenuti ad adempiere indipendentemente dall'eventuale assetto di deleghe adottato all'interno della società. La loro responsabilità deve poi parametrarsi, in via equitativa, sulla base della durata dell'incarico, tenuto conto della composizione dell'organo amministrativo nel tempo e assumendo che il pregiudizio si sia prodotto in misura costante nell'intero arco temporale.

Emerge dal bilancio una serie di dati e valori incongruenti tra loro ma anche – e soprattutto – incongruenti quanto al rapporto tra le voci riportate e l'attività d'impresa svolta dalla società. Pertanto, la Corte è stata chiamata – su impulso della curatela – a stabilire se vi fossero le condizioni per dichiarare responsabili per mala gestio i vari membri dell'organo gestorio della società fallita succedutisi nel tempo e, così, mantenere l'efficacia del sequestro cautelare e conservativo disposto nei loro confronti.

[Sent. 22.5.2019Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Sentenza dell'11 giugno 2016,

**n. 1797 – Presidente: dott.
Stefano Rosa – Giudice
relatore: dott.ssa Angelina
Augusta Baldissera**

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori spettanti alla società e ai creditori, in caso di fallimento della società, confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., ma i presupposti delle due azioni rimangono immutati.

In particolare, in tema di prescrizione, il termine, in ogni caso quinquennale, decorre, nell'azione sociale di cui all'art. 2393 c.c., dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, mentre, nell'azione di responsabilità verso i creditori, dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è oggettivamente conoscibile dai creditori.

(Conforme a Cass. nn. 10378/2012; 15955/2012).

L'omessa tenuta dei libri contabili, sebbene rappresenti senz'altro un grave inadempimento degli obblighi di corretta gestione e costituisca un ostacolo ad una ricostruzione dell'andamento dell'impresa, non può tuttavia giustificare l'imputazione all'amministrazione del *deficit* fallimentare, non essendo neppure astrattamente configurabile un nesso di causalità tra la predetta condotta omissiva e il danno per il patrimonio della società.

(Conforme a Cass. S.U. n. 9100/2015).

In caso di omissione di tenuta dei libri contabili, l'attribuzione della responsabilità risarcitoria agli amministratori presuppone la verifica della sussistenza delle

specifiche condotte illecite ai medesimi imputate. Tuttavia, il mancato rinvenimento di beni durevoli e di rilevante importo iscritti alla voce "immobilizzazioni materiali", fa sorgere a carico degli amministratori una presunzione di distrazione dei predetti beni, che gli stessi sono tenuti a confutare.

Il valore contabile, ossia il c.d. costo storico, di beni durevoli generalmente non coincide con il valore di realizzo sul mercato, risultando tendenzialmente superiore per effetto della obsolescenza, del deperimento e della specificità dei beni. Sicché, ai fini della quantificazione del danno da risarcire in conseguenza della distrazione dei predetti beni, appare congruo "abbattere" il medesimo costo storico del 50%.

Il componente del consiglio di amministrazione non può eccipire il proprio disinteresse per la società al fine di esimersi da responsabilità, essendo tale disinteresse piuttosto indice di condotta omissiva colposa sanzionata dall'art. 2476 c.c.

La responsabilità degli amministratori non può essere graduata in relazione alle colpe di ciascun amministratore: ai sensi dell'art. 2476 c.c. gli amministratori rispondono nei confronti del danneggiato in solido, potendosi semmai proporre, nei rapporti interni, domande di regresso.

Principi espressi in ipotesi di accoglimento di ricorso promosso dal curatore fallimentare di s.r.l., ex art. 146 l. fall., ai fini dell'accertamento della responsabilità per mala gestio degli amministratori, conseguente a condotte distrattive ai danni della società medesima.

[Sent. 11.6.2016, n. 1797](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)